



AVVISO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI IMU E TARI

Legge n.199/2025

Il Comune di TORNIMPARTE comunica l'attivazione della DEFINIZIONE AGEVOLATA delle entrate comunali, prevista dall'articolo 1, commi 102–110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinata dal relativo Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/05/2026.

La definizione agevolata prevede il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, oltre alle eventuali spese di notifica e delle procedure esecutive, con esclusione di sanzioni e interessi, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Sono oggetto di definizione agevolata:

- 1) l'omesso o carente versamento dovuto per l'annualità dal 2021 al 2025;
- 2) l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2025;
- 3) l'omesso o parziale pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo non oggetto di riscossione coattiva.

1. MODALITÀ DI ADESIONE

La domanda deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2026** utilizzando l'apposita modulistica disponibile in allegato e trasmettendola all'indirizzo PEC istituzionale del Comune segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it.

Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente periodo, il debitore è tenuto a presentare l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

Il Comune entro 60 giorni dalla richiesta notifica ai debitori che hanno presentato la richiesta, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Il contribuente potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- 1) **VERSAMENTO UNICO:** entro 45 giorni dalla notifica delle somme dovute fino a € 300,00;
- 2) per importi superiori a € 300,00, il **VERSAMENTO NEL NUMERO MASSIMO DI DODICI RATE** mensili, di pari importo, la prima con scadenza entro 45 giorni dalla notifica delle somme e le restanti rate, con scadenza il 10 di ogni mese;
- 3) la **COMPENSAZIONE** con crediti tributari del debitore.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.

Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Si invitano tutti i contribuenti interessati a valutare questa opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria a condizioni agevolate.

Tornimparte, 06/05/2026

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena *TIBERI*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea *TIBERI*